II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 59/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i vini originari della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 184 e 187,

considerando quanto segue:

- (1)L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra (qui di seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2013.
- Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da (2) una parte, e la Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2) (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 25 giugno 2014. La sua firma a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri è stata autorizzata dalla decisione 2014/517/UE del Consiglio (3) e la sua conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea dell'energia atomica dalla decisione 2014/518/Euratom del Consiglio (4). Il protocollo è stato applicato, in via provvisoria, dal 1º agosto 2014.
- (3) L'articolo 7 e l'allegato III del protocollo prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i vini originari della Serbia a decorrere dal 1º agosto 2014.
- (4)A norma dell'articolo 11 del protocollo, per il 2014 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base definiti nel protocollo, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1º agosto 2014.
- (5) Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario adeguare il regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione (5).

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3.

Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233

del 6.8.2014, pag. 1).

(*) Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 20).
Regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia (GU L 22 del 26.1.2011, pag. 1).

- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 59/2011.
- (7) Poiché il protocollo si applica dal 1º agosto 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 59/2011 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

IT

ALLEGATO

«ALLEGATO Contingenti tariffari per i vini originari della Serbia importati nell'Unione

Numero d'ordine	Codice N (¹)	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente 2014 (in hl)	Volume del contingente annuo per il 2015 e per gli anni successivi (in hl) (²)	Dazio applicabile
09.1526	2204 10 93		Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	53 833	55 000	Esenzione
	2204 10 94					
	2204 10 96					
	2204 10 98					
	2204 21 06					
	2204 21 07					
	2204 21 08					
	2204 21 09					
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51				
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51				
	2204 21 95					
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51				
	2204 21 97					
	ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1527	2204 29 10		Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità supe- riore a 2 litri	10 958	12 300	Esenzione
	2204 29 93					
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51				
	2204 29 95					
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51				

IT

Numero d'ordine	Codice N (¹)	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente 2014 (in hl)	Volume del contingente annuo per il 2015 e per gli anni successivi (in hl) (²)	Dazio applicabile
	2204 29 97					
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51				

⁽¹) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.
(²) Su richiesta di una delle parti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1527) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1526).»